

**CONCORSO PER POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO  
DI SECONDA FASCIA  
GRUPPO N. M 081 (STORIA DELLA FILOSOFIA)  
D.M. 28.7.1990 e 9.10.1990**

**RELAZIONE DI MINORANZA  
DEL PROF. GIOVANNI FRANCONI**

Signor Ministro,  
nel presentarLe la mia relazione di minoranza ho un duplice motivo di rammarico: in primo luogo perché non mi è stato possibile condividere la relazione dei colleghi della maggioranza (come anche non ho ritenuto di poter sottoscrivere un unico documento di minoranza col prof. Viano, col quale pure mi sono trovato concorde in vari momenti di questo concorso); in secondo luogo perché, essendo io il segretario della Commissione n. M 081, e dunque il responsabile “tecnico” della correttezza formale e della completezza delle oltre 15.000 pagine che costituiscono gli atti a Lei rimessi e delle oltre 140.000 firme ivi apposte, mi trovo costretto ad aggiungere questi pur pochi fogli a tanta massa di materiale cartaceo. Richiamo questi dati numerici per significare, anche solo per inciso, che concorsi del genere creano gravi disagi nell’università italiana: a fronte dei mesi e mesi di lavoro che richiede un concorso come questo, con quasi trecento candidati e con una spesa, per lo Stato, di centinaia di milioni, è viva l’esigenza, da più parti manifestata, di uno snellimento se non di una radicale riforma delle procedure concorsuali.

Nella relazione di maggioranza si afferma più volte che la Commissione si è sempre rigorosamente attenuta alle disposizioni di legge, ai regolamenti e alle indicazioni procedurali contenute nella Circolare Ministeriale n. 847 del 21.6.1991. Tale Circolare prevede, tra l’altro, che «nella fase collegiale i giudizi individuali [dei commissari] ben possono subire mutamenti, sempre che la Commissione giustifichi, con motivazione idonea, le eventuali differenze rispetto ai giudizi individuali», e ancora che «la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate sui titoli scientifici e sulle prove d’esame, formula successivamente il giudizio complessivo su ciascun candidato». Non ho potuto approvare la relazione di maggioranza perché da essa non risulta ciò che è effettivamente avvenuto e che si può leggere negli atti del concorso: nei giudizi di maggioranza spesso non è stata rispettata la sequenza dei giudizi e il loro concatenamento. Infatti le valutazioni delle prove orali sono state in alcuni casi utilizzate per rivedere completamente, qualche volta fino al rovesciamento, i giudizi espressi sugli scritti, e i giudizi finali complessivi non si sono limitati a riconsiderare gli elementi introdotti nei due stadi precedenti, ma hanno talvolta costituito un vero e proprio nuovo esame o dei titoli, o delle prove orali, o degli uni e delle altre.

Ciò premesso, ritengo di dover illustrare alcuni casi che reputo particolarmente significativi. Il primo è quello del candidato Lorenzo Bianchi. Ammesso all’unanimità alle prove orali, la Commissione gli aveva espresso in quel giudizio collegiale «vivo apprezzamento» per le ricerche condotte e aveva riconosciuto che esse «si distinguono per l’interesse degli argomenti trattati, per la sicurezza dei metodi d’indagine e per l’originalità dei risultati conseguiti»: una valutazione totalmente favorevole di una

produzione incentrata su motivi e figure della tradizione libertina tra Seicento e Settecento, senza alcuna riserva né sui temi fatti oggetto d'indagine, né sulla metodologia seguita, né sui risultati raggiunti. Nella discussione il candidato ha risposto, come risulta dal verbale n. 45, a domande sul rapporto tra cultura libertina e critica storica; sulle recenti interpretazioni di Bayle e sulle sue posizioni in proposito; sulle opzioni metodologiche del candidato stesso; sull'interpretazione da lui data di Naudé; sui mutamenti nelle interpretazioni critiche del libertinismo e sul giudizio del Bianchi al riguardo; sul rapporto tra pensiero scientifico e libertinismo; su Leibniz e il libertinismo in Italia; sull'interpretazione data da Spini della cultura libertina; sulla presenza di Giordano Bruno nel libertinismo; su cartesianesimo e libertinismo nei modelli storiografici contemporanei, dando risposte che hanno confermato la sua competenza e le sue capacità critiche e professionali. Ma quest'ultimo è un giudizio della minoranza. Appare però sorprendente che solo in sede di discussione dei titoli la maggioranza si sia convinta che il lavoro di questo studioso (uno dei più apprezzati specialisti del tema in Italia) è «metodologicamente ancorato più a un progetto di storia della cultura che di storia della filosofia propriamente intesa»: un limite di questo genere – grave, perché significa una dichiarazione di non pertinenza, o almeno di non completa pertinenza al presente concorso, che è di storia della filosofia – avrebbe dovuto balzare agli occhi dei commissari di maggioranza dalla lettura dei titoli, e dunque riflettersi conseguentemente nei giudizi individuali e poi nel giudizio collegiale sugli scritti. Il che non è accaduto. Risulta poi singolare che un candidato come Lorenzo Bianchi, vivamente apprezzato all'atto dell'ammissione agli orali per l'interesse degli argomenti trattati nelle sue pagine, veda questo riconoscimento ridimensionato, in sede di profilo complessivo, ad un inciso in cui la sua produzione è detta «pur interessante per gli argomenti trattati e per *taluni* esiti raggiunti»: dove il *taluni* non può in alcun modo discendere dal giudizio collegiale sui titoli, in cui *tutti* gli scritti del Bianchi erano detti, senza riserve né distinzioni, interessanti, metodologicamente sicuri, originali. Opportunamente, un commissario della minoranza – che già aveva segnalato, nel giudizio sugli orali, la genericità con cui la maggioranza aveva detto il Bianchi «non convincente» su «snodi interpretativi importanti» e insufficiente quanto a «consapevolezza degli strumenti metodologici impiegati» – ha potuto osservare, nel giudizio complessivo, che nel collegiale sulle prove orali «la maggioranza non ha indicato nei dettagli le pretese manchevolezze del candidato», risolvendosi a farlo tardivamente e in una sede impropria.

Del candidato Vittorio D'Anna la maggioranza della Commissione aveva in un primo momento scritto, ammettendolo agli orali, che i suoi lavori su Simmel e sulla diffusione del kantismo in Italia «realizzano un disegno storiografico organico e coerente, che consiste nel cercare alcuni tratti rilevanti dell'eredità kantiana», che il candidato trova, in Germania, in Simmel e Scheler, e in Italia «nella penetrazione della *Critica della ragion pura* e nei commenti e nelle prese di posizione che quest'opera ha generato». La Commissione aveva esplicitamente dichiarato di apprezzare «il lavoro storiografico del candidato», pur con la parziale riserva di un commissario di maggioranza sulla prevalenza data, nel libro su Simmel, alla “filosofia della vita” a scapito della “filosofia delle forme”; ma nessun rilievo, come si può vedere dal giudizio collegiale, era stato fatto al “versante” italiano delle indagini del D'Anna. Senonché, in sede di valutazione delle prove orali, la maggioranza ha osservato che, pur dimostrando in generale il candidato di conoscere gli argomenti studiati, «tuttavia non sempre rende

conto degli esiti dei suoi lavori, e di talune forzature interpretative ed omissioni non dà soddisfacente ragione»: dove appare evidente che le non meglio specificate «forzature interpretative ed omissioni» rilevate ora nei lavori avrebbero dovuto essergli contestate nel giudizio sui titoli a stampa, e non nella valutazione degli orali. A ciò la minoranza ha obiettato che il candidato ha risposto a tutte le domande rivoltegli (sulla “religiosità” di Banfi; sull’ultimo Simmel e l’interpretazione religiosa della vita; sui risultati storiografici che il candidato ritiene di aver conseguito, con particolare riguardo agli studi su Kant; sulla ricezione di Kant nel positivismo italiano; sull’interpretazione martinettiana di Kant; sulla possibilità di conoscere la realtà per Scheler, e sulle fonti di tale concezione: cfr. verbale n. 52) «dimostrando di possedere informazioni minute anche su punti non trattati nelle sue ricerche». Giunti al giudizio complessivo, alcuni commissari della maggioranza, pur apprezzando «la coerenza del progetto storiografico del candidato» (si badi: ora solo *la coerenza*, e non più anche *l’organicità*, come nel giudizio collegiale sui titoli), hanno imputato al D’Anna di aver a suo tempo dimostrato, nella discussione, da un lato di non possedere «sufficiente padronanza di importanti momenti del kantismo in Italia (soprattutto nella trattazione di Martinetti)» – carenza, questa, che, coinvolgendo un settore talmente rilevante della produzione del candidato, non si capisce come non sia stata rilevata in sede di esame delle sue pubblicazioni –, dall’altro di non aver «saputo chiarire le fonti della concezione scheleriana della realtà». Di fronte a tali tardive quanto specifiche contestazioni, non è stato difficile per la minoranza obiettare ancora una volta che il candidato ha risposto a tutte le domande rivoltegli, «contrariamente alle osservazioni, delle quali non c’è traccia nel giudizio collegiale sulle prove orali, espresse ora dalla maggioranza a tanta distanza di tempo dall’esecuzione delle prove stesse». Non miglior accoglienza ha avuto poi la prova didattica del D’Anna (su «Neokantismo e fenomenologia»): giudicata negativamente, in sede di valutazione degli orali, da una maggioranza di sette commissari, perché non avrebbe discusso la letteratura critica né esposto «convenientemente le difficoltà delle dottrine trattate», mostrandosi «in alcune parti non equilibrata, anche se didatticamente chiara» (ma per un commissario della maggioranza oltre che «didatticamente chiara», anche «efficace e informata»), nel giudizio complessivo la lezione è divenuta, a parere di quattro di quei sette commissari, «chiara, ma viziata da alcune imprecisioni, ad esempio sulla nozione di “evidenza” e sulla concezione delle essenze in Husserl», e con l’aggravante di aver «pressoché trascurato di trattare la filosofia di Cassirer» (uno dei quattro tuttavia ha continuato a ritenere che «la lezione sia stata precisa ed esauriente»). Gli altri tre commissari hanno preferito osservare, nella valutazione complessiva di scritti e orali, meno rischiosamente e più genericamente, che nel candidato mancano la «profondità di analisi» e la «maturità» necessarie in un concorso universitario. Come si vede, anche nel caso della lezione si tratta di contestazioni tardive e sollevate in una sede impropria. Al momento opportuno, cioè nel giudizio complessivo sugli orali, la minoranza aveva detto che la lezione «è stata una comprensibile ed efficace esposizione di difficili teorie filosofiche attinenti a un tema che comprendeva ben due importanti scuole filosofiche e si svolgeva lungo un notevole arco temporale».

Quanto al candidato Massimo Ferrari, col cui caso vorrei concludere questa analitica esemplificazione che Ella, Signor Ministro, ha avuto la bontà di seguire con una pazienza di cui La ringrazio, la sua vicenda concorsuale è in parte diversa da quella dei due candidati citati sopra. Passato il giudizio di ammissione agli orali con una

valutazione della maggioranza che dichiarava i suoi lavori «contributi utili e informati anche a parti della storia della filosofia non ancora del tutto esplorate» (pur con la riserva di un commissario di maggioranza circa «il carattere eccessivamente minuzioso e ristretto dei contesti entro cui si sviluppa la ricerca storiografica del candidato»), il Ferrari, autore tra l'altro di una monografia su *Il giovane Cassirer e la Scuola di Marburgo* e di un volume su Felice Tocco, interrogato sui suoi titoli (con domande sui mutamenti nell'interpretazione di Kant tra Cohen e Cassirer; sul rilievo della figura di Tocco nella cultura filosofica del suo tempo; sull'interpretazione storiografica del neokantismo e sulla sua personale posizione teorica; sul rapporto fra neokantismo ed interesse per l'ebraismo in Cohen; sul metodo infinitesimale in Cohen e sul rapporto con le teorie matematiche; sul rapporto Cassirer-Heidegger: cfr. verbale n. 56) avrebbe mostrato, a parere della maggioranza, lacune talmente grandi da non spiegarsi il perché della sua ammissione agli orali da parte di giudici che pur avevano letto i suoi libri; lacune che sono state minuziosamente elencate solo nel giudizio collegiale sugli orali («non risponde in modo convincente ai rilievi mossigli sulla mancata trattazione degli scritti di Cohen sull'ebraismo, sul valore di Tocco filosofo, sull'importanza logico-filosofica del metodo infinitesimale tecnicamente considerato, sulla debole cesura, presente nella sua opera, tra il trascendentale originario di Kant e quello ormai quasi simbolico cui si riferiscono gli ultimi neokantiani, e non sa indicare i differenti punti di vista filosofico-generalisti da cui si confrontano Cassirer e Heidegger in relazione alle tematiche del neokantismo») e alle quali, in tale occasione, la minoranza vanamente ha opposto le proprie considerazioni (il candidato ha ampiamente motivato perché non ha trattato nel suo volume il problema dell'ebraismo in Cohen o la questione del calcolo infinitesimale, e ha inoltre «dimostrato di conoscere tali questioni al di là di quello cui sarebbe stato tenuto»; in risposta ai rilievi mossigli sull'interpretazione del trascendentale kantiano, ha disegnato «una rapida storia dello sviluppo di questo concetto nel neokantismo marburghese, mettendo in rilievo l'importanza, via via crescente, della *Critica del giudizio* di Kant»...). Nel giudizio complessivo, quella che era stata nell'esame degli scritti la riserva di un commissario pur favorevole all'ammissione è divenuta il cardine della posizione negativa della maggioranza: i lavori del candidato sono «utili e informati», ma «l'ambito storico-critico della ricerca risulta talora svantaggiato dal carattere eccessivamente minuzioso e ristretto della trattazione»; mentre la parte del giudizio che riguarda gli orali riprende le critiche già formulate dopo il loro svolgimento da parte del candidato. Se al Ferrari non è capitato di vedersi contestare in sede di giudizio finale complessivo ciò che la maggioranza non aveva ritenuto di imputargli nel giudizio sugli orali è perché, a questo punto della redazione dei profili finali dei candidati, la maggioranza stessa si era convinta della non percorribilità della strada delle critiche tardive formulate in sede impropria, di cui infatti non vi è più traccia né in questo né nei giudizi complessivi successivi.

Credo che gli esempi illustrati qui sopra (ma altri se ne potrebbero addurre) dimostrino come, nel caso di alcuni candidati di questo concorso, o il giudizio collegiale sulle prove orali, o quello complessivo finale, o entrambi i giudizi siano stati utilizzati dalla maggioranza per correggere radicalmente e in modo sostanzialmente immotivato valutazioni espresse nel giudizio collegiale sui titoli. Ne è nato un giudizio finale sfavorevole ai candidati in questione: ciò che la Circolare Ministeriale n. 847 del 21.6.1991, prescrivendo che esame degli scritti e giudizio sugli orali siano fasi

concorsuali distinte, che danno luogo a distinte valutazioni da porre poi alla base del giudizio complessivo, non consente, a mio parere, in alcun modo di fare.

Il concorso di cui, Signor Ministro, Le presentiamo gli atti per la necessaria approvazione vede vincitori dei bravi, talvolta degli ottimi studiosi. Non ho potuto votare per tutti coloro che ritengo degnamente segnalati a Lei per la nomina a professori universitari di seconda fascia: la gradazione che ciascun commissario fa delle sue valutazioni e il numero di voti positivi che può esprimere hanno fatto sì che in alcuni casi il mio voto andasse ad altri, che ritenevo più bravi. È certo che ogni concorso lascia nei commissari qualche scontentezza. Un collega della Commissione mi disse giorni fa, con un'immagine efficace: ciascuno deve pur ingoiare qualche rospo. Non credo però di poter dire che per me siano stati "rospi da ingoiare" candidati come Luca Bianchi o come Finelli o come Longo, che sono studiosi seri e competenti. In coscienza, penso che l'unico vincitore per il cui esito concorsuale favorevole dissento radicalmente dalla maggioranza, come risulta dai miei giudizi individuali e da quanto ho fatto inserire nei collegiali, sia Zanatta. Ritengo che uno studioso come Lorenzo Bianchi, o uno come D'Anna, oppure uno come Ferrari, avrebbe più degnamente completato la rosa dei vincitori. Del fatto che ciò non sia avvenuto mi dolgo, manifestando la mia divergenza dalla relazione di maggioranza.

Concludo ringraziandoLa per la fiducia accordatami con la nomina a commissario in questo concorso. Spero di aver dato, nel consenso e nel dissenso, un contributo al miglior esito dei lavori. Se ciò non è avvenuto, è per i miei limiti oggettivi, non per pregiudizio o mancanza di spirito di collaborazione. Spero anche che l'onerosa opera di segretario – cui la consuetudine di eleggere a tale funzione il commissario con minore anzianità di servizio mi ha, in qualche modo, "condannato" – sia stata portata a termine in modo corretto e preciso. Ricordo con commozione la collega Emilia Boscherini Giancotti. Sono infine grato al Presidente e ai colleghi di un'esperienza di lavoro che resterà un momento importante nella mia vicenda di uomo di scuola.

Con osservanza

Roma, 3 novembre 1992

Prof. Giovanni Francioni